



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE, IN FAVORE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TENNIS E PADEL Degli spogliatoi e locali docce della palestra del Comune di Granozzo con Monticello sita in Piazza Falcone e Borsellino

Art. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Granozzo con Monticello, rappresentato dal Sindaco pro tempore dr. Paolo Paglino, concede in uso **alla ROCRI S.a.s.** con sede in via.....e per essa ai Signori., un settore della palestra comunale di piazza Falcone e Borsellino sita in Granozzo con Monticello comprendente:
locali spogliatoi con docce e locale riservato agli arbitri

Art. 2 - DURATA

La durata della concessione si intende fissata in linea con la durata della concessione degli impianti delle attività tennistiche (tennis e Padel) ((40 anni), decorrenti dalla data della sottoscrizione. Per il gestore è previsto il diritto di recesso anticipato dal presente accordo, che dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni e senza pagamento di penali. I termini economici della presente concessione potranno in ogni caso essere rivisti ogni 5 anni per gli aggiornamenti in armonia con l'andamento dei parametri Istat sul costo della vita.

Art. 3 -REVOCA

La concessione che forma oggetto del presente atto, in casi estremi, potrà essere revocata in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.

La concessione potrà essere, altresì, revocata qualora si verifichi lo scioglimento della Società concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale. La revoca della concessione non dà diritto ad indennizzi di sorta.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte della concessionaria, delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali.

Art. 4 USO DEI LOCALI IN CONCESSIONE

I locali di cui all'art. 1 vengono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere esclusivamente destinati all'esercizio delle attività tennistiche(tennis e padel).

La Società concessionaria dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e peraltro comunque connessi all'esercizio della presente concessione, è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico della Società concessionaria, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in proposito.

La Società Concessionaria è direttamente responsabile, per la frazione in utilizzo che la riguarda, in considerazione però dell'utilizzo esclusivo del locale riservato agli arbitri e dell'utilizzo condiviso dei locali spogliatoi con docce, dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune.

Art. 6 -ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico della Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione straordinaria. L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 7 - INTERVENTI STRAORDINARI

Ogni intervento eccedente l'ordinaria manutenzione da eseguirsi sull'impianto oggetto del presente atto o che si rendesse necessario per il miglior godimento del lotto concesso, purché non comporti modifiche alla destinazione d'uso, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, la Società concessionaria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dalla Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dal Concessionario diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso la Società concessionaria.

Art. 8 - CANONE

La Società concessionaria pagherà un canone annuo al Comune che dovrà essere corrisposto in un'unica rata scadente il 30 ottobre di ogni anno. Il Comune si riserva di verificare, dopo un anno, dal momento di attivazione della suddetta convenzione, il valore del canone da applicare in base ai rilievi dei consumi effettivi di acqua, di energia elettrica e di gas. La cifra risultante sarà comunque calmierata ad un massimale di € 350 annui totali comprensivi quindi anche di tutte le spese. In ogni caso il canone subirà negli anni l'incremento o il decremento stabilito dalle tabelle ISTAT.

Art. 9 - ATTIVITA' AUTORIZZATE DAL COMUNE

La Società concessionaria, a conoscenza della condivisione con le attività comunali o comunque con le attività autorizzate dal Comune della palestra, si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con gli impegni di calendario, a semplice richiesta della Amministrazione Comunale, i locali in concessione oggetto della presente convenzione ad esclusione del locale riservato agli arbitri che è concesso al concessionario in uso esclusivo, per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività autorizzate dal Comune di Granozzo con Monticello.

La Società non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti a dette attività/manifestazioni. Parimenti la Società non sarà responsabile per i danni causati agli impianti nel corso di dette attività/manifestazioni.

Art. 10 - VIGILANZA

Il personale tecnico del Comune di Granozzo con Monticello esercita il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dei locali e degli impianti connessi avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione. Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, dovrà essere dato libero accesso a qualunque locale e struttura data in concessione d'uso oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d'uso.

Art. 11 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Comune di Granozzo con Monticello e il concessionario, le parti, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Novara.

Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Comune concede, fin da subito, l'autorizzazione a dare in gestione i locali oggetto della presente convenzione ad associazioni no profit quali ad esempio le A.S.D. (associazioni a scopo dilettantistico).

Alla scadenza del presente contratto, l'immobile comunale e i relativi arredi e beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità della Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all'uso corretto dei medesimi. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art.13 - NOTA AGGIUNTIVA TRANSITORIA

All'atto della stipula della presente convenzione e della firma dei contraenti, il concessionario dovrà versare al comune la somma di € (1370+550) + IVA come rimborso per l'installazione di una porta in pvc sul retro della palestra comunale di piazza Falcone e Borsellino in Granozzo con Monticello e relative opere di muratura

Addi,

PER IL COMUNE
Il Sindaco

.....

PER ROCRI S.a.s.

.....